



Comune di Lecco

Comune di Lecco

Piazza Diaz, 1 - 23900 Lecco (LC) - Tel. 0341/ 481111 - Fax 286874 - C.F. 00623530136

[N. 615](#) - 2013 Reg.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Numero 615

Data: 30-09-2013

SETTORE : PIANIFICAZIONE,SVILUPPO TERR.,TRASPORTI,AMBIENTE

SERVIZIO : MOBILITA',TRASPORTI,RIFIUTI,AGENDA 21

OGGETTO: TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - RIDETERMINAZIONE DELLA DATA DI SCADENZA DEL CONTRATTO DI SERVIZIO AI SENSI DELLA L.R. LOMBARDIA N. 6 DEL 2012 ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA .

Istruttore: MASSIMO BERNINI

Responsabile del Procedimento: ROBERTA COLOMBO

Direttore: ANDREA POZZI

IL DIRETTORE

Premesso che:

- il Comune di Lecco con contratto repertorio n. 31422 del ventisette maggio duemilacinque ha sottoscritto, a seguito di gara ad evidenza pubblica, con la società Lecco Trasporti s.c. a r.l., il contratto di affidamento del servizio di trasporto pubblico locale nel territorio della provincia di lecco – rete di area urbana;
- la gara per l'affidamento del servizio era stata espletata congiuntamente con la Provincia di Lecco aggiudicando contestualmente, e ciascuno per propria competenza, i servizi di area urbana e di area extraurbana;
- il predetto contratto all'art. 3 relativamente alla durata prevedeva che la stessa avesse validità sino al 30 giugno 2012 e che "alla scadenza del contratto il gestore, su richiesta del Comune e previa formalizzazione dei necessari atti amministrativi, è tenuto a garantire la prosecuzione del servizio alle medesime condizioni per un periodo di tempo non superiore a sei mesi";
- con Legge Regionale n. 6 del 04.04.2012 la Regione Lombardia ha provveduto a riorganizzare il sistema del trasporto pubblico locale definendo nuovi criteri e modelli organizzativi di gestione dello stesso;
- la Legge Regionale n. 6/2012, all'art. 7, ha previsto l'istituzione delle agenzie per il trasporto pubblico locale alle quali affidare i compiti di programmazione e gestione del trasporto pubblico locale all'interno di bacini ottimali;
- la Regione Lombardia è stata suddivisa in cinque bacini territoriali ottimali e omogenei; tra questi uno è stato individuato nei confini amministrativi delle provincie di Como, Lecco, Sondrio e Varese;
- tra i compiti delle agenzie sussiste quello dell'esercizio associato delle funzioni degli enti locali in materia di programmazione, organizzazione, monitoraggio, controllo e promozione dei servizi di trasporto pubblico locale;
- la lettera f) del comma 13 dell'art. 7 della l.r. 6/2012 prevede che tra i compiti riservati alle agenzie rientra anche: l'affidamento dei servizi, nel rispetto della normativa vigente, per l'intero bacino, con funzione di stazione appaltante, secondo i criteri di terzietà, indipendenza e imparzialità.
- oltre alla predetta funzione di stazione appaltate spetta all'agenzia anche la definizione e la programmazione dei servizi di competenza, attraverso la redazione e l'approvazione del programma di bacino del trasporto pubblico locale (art. 7, comma 13, lettera a della l.r. 6/2012).

Rilevato che la Regione Lombardia sta procedendo all'istituzione delle agenzie e che, al fine di consentire a quest'ultime di razionalizzare i servizi a livello di bacino nonché di espletare le gare per l'affidamento del servizio, è stato previsto all'art. 60, comma 8, della Legge Regionale n. 6/2012 la possibilità di rideterminare la scadenza del contratto d'intesa con il gestore del servizio.

Rilevato, che con delibera di Consiglio Comunale n. 59 del 10.09.2013 il Comune di Lecco ha adottato lo statuto dell'agenzia dei trasporti e pertanto il procedimento di istituzione delle agenzie è in fase di completamento.

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 275 del 20.12.2012 con la quale è stato deliberato:

1. di prendere atto della necessità di rideterminare ai sensi della L.R. 6/2012, per le motivazioni espresse in premessa, la scadenza del vigente contratto del servizio di trasporto pubblico locale rete di area urbana, al 30 settembre 2013 con l'esecuzione delle prestazioni contrattuali a cura della società Lecco Trasporti scarl con sede legale in via della Pergola, 2 – 23900 LECCO (P.I. 02932550136), attuale gestore dei servizi di trasporto pubblico locale;
2. di prendere atto che l'adeguamento del corrispettivo mediante applicazione del tasso di inflazione programmato (TIP) è pari all'1,5% e di determinare quindi il fabbisogno economico per la prosecuzione del servizio fino al 30 settembre 2013 in € 2.660.000,00, risorsa economica disponibile per l'anno 2013 al capitolo 4826 del Bilancio di previsione anno 2012 e del bilancio pluriennale anni 2012-2014;

Richiamata la determinazione n. 1027 del 24.12.2012 con la quale, in esecuzione della predetta deliberazione, è stato determinato:

1. di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 60 comma 8 della Legge Regionale n. 6/2012 rideterminando la scadenza del vigente contratto del servizio di trasporto pubblico locale rete di area urbana, tra il Comune di Lecco e la società Lecco Trasporti scarl con sede legale in via della Pergola, 2 – 23900 LECCO (P.I. 02932550136), al 30 settembre 2013.
2. Di determinare, ai sensi dell'art. 4 del contratto di servizio, l'adeguamento del corrispettivo, mediante applicazione del tasso di inflazione programmato (TIP) pari all'1,5%, il fabbisogno economico per la prosecuzione del servizio fino al 30 settembre 2013 in € 2.660.000,00, risorsa economica disponibile per l'anno 2013 al capitolo 4826 del Bilancio di previsione anno 2012 e del bilancio pluriennale anni 2012-2014
3. di impegnare la somma di € 2.660.000,00 per il proseguo del servizio di trasporto pubblico locale – area Urbana di Lecco da parte della società Lecco trasporti s.c. a r.l. – con sede in Lecco, via della Pergola n. 2, C.F./P.I. 02932550136 imputandola al capitolo 4826 del bilancio 2013, "prestazioni di servizi - trasporti pubblici locali e servizi connessi".
4. di dare atto che la proroga ha decorrenza dal 01.01.2013 sino al 30.09.2013.

Richiamata la Deliberazione n. 71 del 06.03.2013 della Sezione regionale di Controllo della Corte dei conti Lombardia con la quale è stata rimarcata la conformità dell'architettura della L.R. 6/2012 con gli obiettivi fissati dal legislatore nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete che prevede la loro organizzazione e gestione tramite bacini ottimali, impostazione confermata dall'art. 34 comma 23 del d.l. n. 179 del 18.10.2012, convertito con legge n. 221 del 17.12.2012, che ha inserito, nell'art. 3 bis del d.l. n. 138/2011, un nuovo comma 1 bis, ai sensi del quale *"le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo"*.

Rilevato che per consentire alla Regione Lombardia di procedere all'istituzione delle agenzie e quindi a quest'ultime di procedere alla progettazione dei servizi di trasporto pubblico locale e quindi procedere ad indire le gare per l'affidamento del servizio l'art. 60, comma 8, della Legge Regionale n. 6/2012 ha previsto la possibilità di rideterminare, d'intesa con il gestore del servizio, la scadenza del contratto in essere sino al 20 ottobre 2013.

Ritenuti tuttora sussistenti sia in fatto che in diritto i presupposti e le condizioni che hanno determinato la rideterminazione del contratto sino al 30 settembre 2013.

Atteso che il processo di costituzione delle agenzie non è stato ancora concluso e, in attesa di eventuali determinazioni da parte della regione Lombardia, è necessario garantire il servizio di trasporto pubblico locale in area urbana rideterminando la scadenza del contratto per tutto il periodo concesso dalla normativa regionale ovvero sino al 20 ottobre 2013.

Acquisita la comunicazione della società Lecco Trasporti scarl del 24 settembre 2013 con la quale la società si è dichiarata disponibile a proseguire il servizio di trasporto pubblico locale nell'area urbana di Lecco come proposto dall'Amministrazione Comunale, rideterminando la scadenza del contratto alla data del 20 ottobre 2013 fermo restando l'adeguamento del corrispettivo unitario secondo l'indice ISTAT di settore;

Richiamato il vigente contratto di servizio che all'art. 4, denominato "Obblighi dell'ente affidante", prevede al comma 8 che il "Corrispettivo verrà revisionato dalle parti sulla scorta del tasso di inflazione programmato";

Dato atto che per quanto concerne l'anno 2013 l'adeguamento contrattuale è già stato riconosciuto con la determina n. 1027 del 24.12.2012;

Atteso che il fabbisogno economico per la prosecuzione del servizio fino al 20 ottobre 2013 è pari a € 195'000,00 (IVA inclusa);

Visto il bilancio di previsione 2013 del Comune di Lecco, in fase di redazione, che prevede le risorse per il trasporto pubblico locale al cap. 4826.

Dato atto che in data 27 settembre 2013 sono state acquisite le autocertificazioni relative alla sussistenza in capo agli amministratori delle società costituenti il consorzio Lecco Trasporti s.c.a.r.l. dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. n.163/2006.

Dato atto che sono in corso i controlli, ai sensi del d.p.r. 445/2000, rispetto a quanto dichiarato e che in caso di dichiarazione mendaci si procederà alla revoca in autotutela della presente determinazione.

Rilevato altresì che Lecco Trasporti s.c. a r.l ha già prodotto la dichiarazione di tracciabilità nell'ambito dell'appalto in corso.

Ritenuto quindi di dover assumere l'impegno di spesa necessario per consentire la prosecuzione del servizio sino al 20 ottobre 2013.

Visto il contratto di affidamento del servizio di trasporto pubblico locale nel territorio della provincia di lecco – rete di area urbana repertorio n. 31422 del 27.05.2005;

Atteso che una volta divenuto esecutivo il presente atto, verranno assolti gli obblighi di pubblicazione sul sito internet del Comune, e di trasmissione all'AVCP (tramite l'Osservatorio Regione Lombardia) di cui all'art. 1, comma 32, della L. 190/2012 e successive disposizioni attuative;

Visto l'art. 151 del D.L.gs n. 267/2000 che stabilisce che il bilancio di previsione per l'anno successivo è deliberato entro il 31/12 dell'esercizio in corso.

Visto il comma 381 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata nella G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012, che stabilisce che: "Per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".

Richiamato il D.L. 35/2013 convertito in legge con l. n. 64 del 6.6.2013 che ha posticipato il predetto termine al 30 settembre 2013.

Richiamato altresì l'art. 8 della legge 102/2013 che ha ulteriormente differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione al 30 novembre 2013.

Rilevato altresì che il bilancio di previsione 2013 non è stato ancora approvato e che la somma impegnata necessaria € 195'000,00 (iva inclusa) è inferiore ad 1/12 dell'importo contrattuale annuo e che quindi ai sensi dell'art. 163 comma 3, D.Lgs. 267/2000 l'impegno di spesa viene assunto in dodicesimi, nei limiti dello stanziamento di spesa dell'ultimo bilancio definitivamente approvato.

Vista la Legge Regionale n. 6 del 4 aprile 2012;

Visto l'art. 107 del T.U. 18.8.2000 n. 267;

DETERMINA

1. di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 60 comma 8 della Legge Regionale n. 6/2012 rideterminando la scadenza del vigente contratto del servizio di trasporto pubblico locale rete di area urbana, tra il Comune di Lecco e la società Lecco Trasporti scrl con sede legale in via della Pergola, 2 – 23900 LECCO (P.I. 02932550136), al 20 ottobre 2013.
2. di impegnare la somma di € 195'000,00 (iva inclusa) per il proseguo del servizio di trasporto pubblico locale, area urbana di Lecco, sino al 20 ottobre 2013, da parte della società Lecco trasporti s.c. a r.l., con sede in Lecco, via della Pergola n. 2, C.F./P.I. 02932550136, imputandola al capitolo 4826 del bilancio di previsione 2013, "prestazioni di servizi - trasporti pubblici locali e servizi connessi".
3. di dare atto che la rideterminazione ha decorrenza dal 1 ottobre 2013 sino al 20 ottobre 2013.
4. Di dare atto che la somma impegnata necessaria di € 195'000,00 (iva inclusa) è inferiore ad 1/12 dell'importo contrattuale annuo e che ai sensi dell'art. 163 comma 3, D.Lgs. 267/2000 e l'impegno di spesa rispetta l'assunzione in dodicesimi, nei limiti dello stanziamento di spesa dell'ultimo bilancio definitivamente approvato.

La presente determina, comprovante assunzione di impegno di spesa, sarà efficace ed eseguibile solo dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 39, comma 5, del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Il direttore del servizio
Roberta Colombo

Il direttore del settore
Arch. Andrea Pozzi

SETTORE: FINANZIARIO SOCIETA' PARTECIPATE GARE E CONTRATTI

SERVIZIO: BILANCIO E SOCIETA' PARTECIPATE

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 151, comma 4 del d.lgs. 267/2000 e degli artt. 94 e 107 del vigente regolamento comunale di contabilità, si attesta la copertura finanziaria della determinazione allegata, n. 615 del 30-09-2013 .

Lecco lì, 30-09-2013

**IL DIRETTORE DI SETTORE
PAOLO CODARRI**

Pratica trattata da: ANTONELLA TESTI

Responsabile del Procedimento: NADIA CRIPPA